

# Raccolta dei funghi epigei nel rispetto dell'ambiente e della biodiversità REGIONE VALLE D'AOSTA

## RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 23 agosto 1993, n. 352. Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.

Legge regionale 31 marzo 1977, n. 16. Norme per la disciplina della raccolta dei funghi e per la tutela di alcune specie della fauna inferiore.

RIFERIMENTI NORMATIVI.....	1
AUTORIZZAZIONI E AGEVOLAZIONI .....	2
AUTORIZZAZIONI IN DEROGA.....	2
LIMITI MASSIMI CONSENTITI .....	3
COMPORAMENTI.....	4
DIVIETI .....	4
LIMITAZIONI TEMPORALI.....	5
AUTORIZZAZIONI SPECIALI.....	5
CORSI E INIZIATIVE CULTURALI.....	5
VIGILANZA, VIOLAZIONI E SANZIONI .....	6
Legge regionale 31 marzo 1977, n. 16. Norme per la disciplina della raccolta dei funghi e per la tutela di alcune specie della fauna inferiore.....	7
Immagini di funghi di cui all'Art. 4. Norme sui limiti massimi consentiti.....	10
Mappa dei Parchi, Riserve e altre Aree Naturali Protette in Valle d'Aosta .....	11

## AUTORIZZAZIONI E AGEVOLAZIONI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 31 marzo 1977, n. 16
<p><b>Art. 2. Discipline regionali</b></p> <p>1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative per gli adempimenti di cui alla presente legge avvalendosi dei comuni, delle province e delle comunità montane, anche attraverso la collaborazione delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale.</p> <p>2. Le regioni disciplinano con proprie norme le modalità di autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei determinando anche le agevolazioni in favore dei cittadini che effettuino la raccolta al fine di integrare il reddito normalmente percepito.</p> <p>3. Le agevolazioni di cui al comma 2 si applicano ai coltivatori diretti, a qualunque titolo, e a tutti coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricole-forestali.</p>	<p><b>Art. 2</b></p> <p>1. La raccolta è vietata ai terzi sui terreni agrari fatta eccezione per i pascoli al di sopra dell'altitudine di 1800 metri slm, nei quali la raccolta stessa è ammessa nei limiti di cui al comma successivo.</p> <p>5. Qualora i fondi di cui al primo (*) e secondo (**) comma del presente articolo non siano recinti, il proprietario o la persona avente il godimento del fondo stesso possono apporre analoga segnaletica di divieto.</p> <p><u>Nota dell'autore:</u> (*) pascoli al di sopra dell'altitudine di 1800 metri slm; (**) boschi.</p> <p><b>Art. 9</b></p> <p>1. La raccolta di funghi e di specie di fauna inferiore, di cui al Titolo II (TUTELA DI ALCUNE SPECIE DELLA FAUNA INFERIORE) della presente legge, è comunque subordinata al consenso del proprietario o della persona avente il godimento del fondo.</p>

## AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 31 marzo 1977, n. 16
<p><b>Art. 3. Norme sulle autorizzazioni in deroga</b></p> <p>1. Al fine di tutelare l'attività di raccolta dei funghi nei territori classificati montani, le regioni possono determinare, su parere dei comuni e delle comunità montane interessati, le zone, ricomprese in detti territori, ove la raccolta è consentita ai residenti anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2.</p> <p>2. Le regioni, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, possono autorizzare la costituzione di aree, delimitate da apposite tabelle, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici.</p>	<p>-----</p>

## LIMITI MASSIMI CONSENTITI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 31 marzo 1977, n. 16
<p><b>Art. 4. Norme sui limiti massimi consentiti</b></p> <p>1. Le regioni, sentite le province, i comuni e le comunità montane, determinano la quantità massima per persona, complessiva ovvero relativa a singole specie o varietà, della raccolta giornaliera di funghi epigei, in relazione alle tradizioni, alle consuetudini e alle esigenze locali e comunque entro il limite massimo di tre chilogrammi complessivi.</p> <p>2. Le regioni vietano la raccolta dell'<b>Amanita caesarea</b> allo stato di ovolo chiuso e stabiliscono limiti di misura per la raccolta di tutte le altre specie, sentito il parere delle province, dei comuni e delle comunità montane competenti per territorio.</p>	<p><b>Art. 2</b></p> <p>2. Nei boschi è ammessa ai terzi la raccolta di una quantità giornaliera non superiore ad un chilo per persona, eccettuati i casi in cui i singoli esemplari, non in aggiunta ad altri, eccedano da soli tale peso.</p> <p>3. Nei boschi soggetti a vincolo idraulico - forestale la raccolta può essere ulteriormente ridotta o vietata in quelle parti in cui il Servizio Forestale della Regione ritenga che essa possa determinare, nell'ecosistema forestale, profonde modificazioni nei fattori biotici e abiotici regolanti la simbiosi micorrizica. A tal fine si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore per l'Agricoltura e le Foreste o dei Comuni interessati.</p> <p>4. Nei punti di accesso alle zone di cui al comma precedente, l'Amministrazione regionale provvede ad apporre idonea segnaletica di divieto, a cura del Servizio Forestale.</p> <p><b>Art. 3</b></p> <p>1. I proprietari e le persone aventi il godimento del fondo nonché i loro familiari possono procedere alla raccolta dei funghi, senza limiti di quantità, sui fondi stessi, fermo restando, per quanto riguarda i terreni boscati, quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2 e la osservanza delle modalità tecniche di cui all'art. 4.</p>

## COMPORAMENTI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 31 marzo 1977, n. 16
<p><b>Art. 5. Norme sui comportamenti</b></p> <p>1. Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.</p> <p>2. Il carpoforo raccolto deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche che consentono la sicura determinazione della specie.</p> <p>3. È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.</p> <p>4. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori in plastica.</p> <p>5. È vietata la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cortice superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, e fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.</p>	<p><b>Art. 4</b></p> <p>1. Per la raccolta dei funghi è vietato servirsi di rastrelli od uncini, nonché di ogni altro mezzo che possa provocare danno allo strato umifero del terreno.</p> <p>2. È vietato, altresì, estirpare, calpestare e distruggere i funghi non oggetto di raccolta.</p> <p>3. La raccolta dei funghi è vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del levar del sole.</p>

## DIVIETI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 31 marzo 1977, n. 16
<p><b>Art. 6. Norme sui divieti</b></p> <p>1. La raccolta dei funghi epigei è vietata, salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione:</p> <p><b>a)</b> nelle riserve naturali integrali;</p> <p><b>b)</b> nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;</p> <p><b>c)</b> nelle aree specificamente interdette dall'autorità forestale competente per motivi silvo-colturali;</p> <p><b>d)</b> in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dagli organi regionali e locali competenti.</p> <p>2. La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.</p>	<p>-----</p>

## LIMITAZIONI TEMPORALI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 31 marzo 1977, n. 16
<b>Art. 7. Norme sulle limitazioni temporali</b>  1. Le regioni possono, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, disporre limitazioni temporali alla raccolta dei funghi epigei solo per periodi definiti e consecutivi.  2. Le regioni possono inoltre vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie di funghi epigei in pericolo di estinzione, sentito il parere o su richiesta delle province, dei comuni e delle comunità montane competenti per territorio.	-----

## AUTORIZZAZIONI SPECIALI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 31 marzo 1977, n. 16
<b>Art. 8. Norme sulle autorizzazioni speciali</b>  1. In occasione di mostre, di seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, il presidente della giunta regionale, sentito l'assessore competente, può rilasciare autorizzazioni speciali di raccolta per comprovati motivi di interesse scientifico. Tali autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili.	-----

## CORSI E INIZIATIVE CULTURALI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 31 marzo 1977, n. 16
<b>Art. 10. Norme sui corsi e sulle iniziative culturali</b>  1. Le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, anche attraverso le associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale, nonché il Corpo forestale dello Stato, possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, di convegni di studio e di iniziative culturali e scientifiche che riguardino gli aspetti di conservazione e di tutela ambientale collegati alla raccolta di funghi epigei, nonché la tutela della flora fungina.  2. Le attività di cui al comma 1 sono organizzate e svolte nei limiti delle risorse già disponibili, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.	-----

## VIGILANZA, VIOLAZIONI E SANZIONI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 31 marzo 1977, n. 16
<p><b>Art. 13. Norme sulle violazioni e sulle sanzioni</b></p> <p>1. Ogni violazione delle norme adottate dalle regioni ai sensi del presente capo comporta la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, e l'applicazione, da parte delle competenti autorità, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire centomila, nonché, nei casi determinati dalle regioni, la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 2.</p> <p>2. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni alle disposizioni contenute nel presente capo costituiscano reato.</p>	<p><b>Art. 10</b></p> <p>1. Sono incaricati della sorveglianza e dell'applicazione della presente legge gli agenti del Corpo forestale valdostano, del Comitato regionale della caccia, del Consorzio regionale della pesca e gli organi di polizia locale e, su richiesta del Presidente della Giunta, gli organi di pubblica sicurezza.</p> <p><b>Art. 11</b></p> <p>1. I contravventori alle norme di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 ed alle disposizioni dei decreti di cui al comma 3 dell'art. 2 sono soggetti alla sanzione amministrativa di Lire 120.000 per ogni chilogrammo, o sua frazione non inferiore a cento grammi, di funghi raccolti oltre i limiti consentiti fino ad un ammontare massimo di Lire 3.000.000.</p> <p>2. I contravventori alle norme di cui all'art. 4, sono soggetti all'ulteriore sanzione amministrativa di Lire 120.000 per ogni infrazione commessa, in aggiunta alle eventuali altre sanzioni di cui al precedente comma 1 fino ad un ammontare massimo di Lire 3.000.000.</p> <p><b>Art. 12</b></p> <p>1. Per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni, si applicano le disposizioni della legge statale 24 dicembre 1975, n. 706 (Sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con la ammenda).</p> <p>2. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dai Comuni, qualora l'accertamento dell'infrazione sia avvenuto ad opera di agenti comunali e, negli altri casi, dalla Regione.</p> <p><b>Art. 13</b></p> <p>1. I proventi di spettanza regionale, di cui al comma 2 dell'art. 12, saranno introitati al capitolo 245 "Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni" della Parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.</p> <p>2. La presente Legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.</p> <p>3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Valle d'Aosta.</p>

# **Legge regionale 31 marzo 1977, n. 16. Norme per la disciplina della raccolta dei funghi e per la tutela di alcune specie della fauna inferiore.**

*Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale*

## **Titolo I. DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI**

### **Art. 1**

1. Al fine di assicurare l'equilibrio naturale dei boschi e di garantire l'integrità delle culture agrarie, la raccolta dei funghi è disciplinata dalle norme della presente legge.

### **Art. 2**

1. La raccolta è vietata ai terzi sui terreni agrari fatta eccezione per i pascoli al di sopra dell'altitudine di 1800 metri slm, nei quali la raccolta stessa è ammessa nei limiti di cui al comma successivo.

2. Nei boschi è ammessa ai terzi la raccolta di una quantità giornaliera non superiore ad un chilo per persona, eccettuati i casi in cui i singoli esemplari, non in aggiunta ad altri, eccedano da soli tale peso.

3. Nei boschi soggetti a vincolo idraulico - forestale la raccolta può essere ulteriormente ridotta o vietata in quelle parti in cui il Servizio Forestale della Regione ritenga che essa possa determinare, nell'ecosistema forestale, profonde modificazioni nei fattori biotici e abiotici regolanti la simbiosi micorrizica. A tal fine si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore per l'Agricoltura e le Foreste o dei Comuni interessati.

4. Nei punti di accesso alle zone di cui al comma precedente, l'Amministrazione regionale provvede ad apporre idonea segnaletica di divieto, a cura del Servizio Forestale.

5. Qualora i fondi di cui al primo e secondo comma del presente articolo non siano recinti, il proprietario o la persona avente il godimento del fondo stesso possono apporre analoga segnaletica di divieto.

### **Art. 3**

1. I proprietari e le persone aventi il godimento del fondo nonché i loro familiari possono procedere alla raccolta dei funghi, senza limiti di quantità, sui fondi stessi, fermo restando, per quanto riguarda i terreni boscati, quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2 e la osservanza delle modalità tecniche di cui all'articolo 4.

### **Art. 4**

1. Per la raccolta dei funghi è vietato servirsi di rastrelli od uncini, nonché di ogni altro mezzo che possa provocare danno allo strato umifero del terreno.

2. È vietato, altresì, estirpare, calpestare e distruggere i funghi non oggetto di raccolta.

3. La raccolta dei funghi è vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del levar del sole.

## **Titolo II. TUTELA DI ALCUNE SPECIE DELLA FAUNA INFERIORE**

*(omissis)*

### **Titolo III. NORME COMUNI**

#### **Art. 8**

1. Sono escluse dalla disciplina della presente legge le usuali operazioni agricole, nonché le coltivazioni e gli allevamenti artificiali.

#### **Art. 9**

1. La raccolta di funghi e di specie di fauna inferiore, di cui al Titolo II della presente legge, è comunque subordinata al consenso del proprietario o della persona avente il godimento del fondo.

#### **Art. 10**

1. Sono incaricati della sorveglianza e dell'applicazione della presente legge gli agenti del Corpo forestale valdostano, del Comitato regionale della caccia, del Consorzio regionale della pesca e gli organi di polizia locale e, su richiesta del Presidente della Giunta, gli organi di pubblica sicurezza.

#### **Art. 11**

*(articolo così modificato dalla LR 10 gennaio 1985, n. 4, dalla LR 7 dicembre 1997, n. 41 e dalla LR 12 gennaio 1999, n. 1)*

1. I contravventori alle norme di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 ed alle disposizioni dei decreti di cui al comma 3 dell'articolo 2 sono soggetti alla sanzione amministrativa di Lire 120.000 per ogni chilogrammo, o sua frazione non inferiore a cento grammi, di funghi raccolti oltre i limiti consentiti fino ad un ammontare massimo di Lire 3.000.000.

2. I contravventori alle norme di cui all'articolo 4, sono soggetti all'ulteriore sanzione amministrativa di Lire 120.000 per ogni infrazione commessa, in aggiunta alle eventuali altre sanzioni di cui al precedente comma 1 fino ad un ammontare massimo di Lire 3.000.000.

3. Qualora si tratti della violazione di cui agli articolo 5 ed articolo 6, i contravventori sono soggetti alla sanzione amministrativa di Lire 240.000 fino ad un ammontare massimo di Lire 3.000.000.

4. Per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, i contravventori sono soggetti alla sanzione amministrativa di Lire 12.000 per ogni lumaca raccolta fino ad un ammontare massimo di Lire 1.000.000.

5. Per quantitativi di lumache superiori a 10 dozzine, si procede alla pesa del materiale e si applica una sanzione amministrativa di Lire 240.000 per ogni chilogrammo o frazione di esso non inferiore a 100 grammi fino ad un ammontare massimo di Lire 3.000.000.

6. I contravventori alle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 7 sono soggetti ad una ulteriore sanzione amministrativa di Lire 120.000, in aggiunta alle eventuali altre sanzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo fino ad un ammontare massimo di Lire 3.000.000.

#### **Art. 12**

1. Per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni, si applicano le disposizioni della legge statale 24 dicembre 1975, n. 706.

2. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dai Comuni, qualora l'accertamento dell'infrazione sia avvenuto ad opera di agenti comunali e, negli altri casi, dalla Regione.



## **Art. 13**

1. I proventi di spettanza regionale, di cui al comma 2 dell'articolo 12, saranno introitati al capitolo 245 "Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni" della Parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
2. La presente Legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Valle d'Aosta.

### **Normativa recante modifiche e/o integrazioni**

**Legge regionale 10 Gennaio 1985, n. 4. Modificazioni ed integrazioni alle Legge regionale 31 Marzo 1977, n. 16 "Norme per la disciplina della raccolta dei funghi e per la tutela di alcune specie della fauna inferiore" e Legge Regionale 31 Marzo 1977, n. 17 "Tutela della flora alpina".**

**Legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41. Finanziamenti di spesa nei diversi settori regionali di intervento e rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di Leggi Regionali in vigore, assunti in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998.**

**Legge regionale 12 Gennaio 1999, n. 1. Finanziamenti di spesa nei diversi settori regionali di intervento e rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di Leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999 e per il triennio 1999-2001.**

## Immagini di funghi di cui all'Art. 4. Norme sui limiti massimi consentiti


*Amanita caesarea* (Scop.) Pers.



**Autore della foto:** G. Attili, Distretto Provinciale di L'Aquila dell'ARTA Abruzzo

**Fonte:** Siniscalco C., Bianco P.M., Floccia F., Campana L., (Eds), 2020. **Memorie del "Progetto Speciale Funghi"**. Raccolta di cinque volumi rivolti allo studio e conservazione della diversità micologica e utilizzo dei funghi come indicatori dello stato di salute degli ecosistemi. [ISPRA, Quaderni Natura e Biodiversità n. 15/2020](#); Volume IV.

## Mappa dei Parchi, Riserve e altre Aree Naturali Protette in Valle d'Aosta <sup>1</sup>



### Parchi nazionali <sup>2</sup>

	Superficie	Province
<b>Parco Nazionale Gran Paradiso</b>	71.043,00 ha	AO, TO

### Parchi naturali regionali <sup>3</sup>

	Superficie	Province
<b>Parco Naturale Mont Avic</b>	5.747,00 ha	AO

### Riserve naturali regionali <sup>4</sup>

	Superficie	Province
<b>Riserva Naturale Côte de Gargantua</b>	19,00 ha	AO
<b>Riserva Naturale Lago di Lozon</b>	4,00 ha	AO
<b>Riserva Naturale Lago di Villa</b>	25,00 ha	AO
<b>Riserva Naturale Les Iles</b>	35,40 ha	AO
<b>Riserva Naturale Lolair</b>	15,00 ha	AO
<b>Riserva Naturale Marais</b>	8,00 ha	AO
<b>Riserva Naturale Mont Mars</b>	390,00 ha	AO
<b>Riserva Naturale Stagno di Holey</b>	1,45 ha	AO
<b>Riserva Naturale Tsatelet</b>	14,00 ha	AO



<sup>1</sup> Fonte: <http://www.parks.it/mappe/ap.php>

<sup>2</sup> Fonte: <http://www.parks.it/indice/PN/index.php>

<sup>3</sup> Fonte: <http://www.parks.it/indice/PR/index.php>

<sup>4</sup> Fonte: <http://www.parks.it/indice/RR/index.php>